

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI DIRIGENTE (RUOLO TECNICO) DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 457 del 10/10/2024, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

RILEVATO CHE, ai sensi del Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n. 7 "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale":

- art. 1, *"l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'ambiente della Puglia, di seguito denominata ARPA, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006 n. 27, di seguito denominata "legge istitutiva". L'ARPA PUGLIA è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia e ripristino delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, nonché della qualità e fruibilità degli ambienti naturali e antropizzati, nel rispetto dei principi di complementarità ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale."*
- art. 2 *"L'organizzazione deve essere funzionale ai fini istitutivi dell'ARPA PUGLIA ed è correlata, in ragione del grado di copertura della dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 21.11.2006, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge istitutiva:*
 - 1. *al perseguimento degli obiettivi programmatici, determinati dalla Regione e concordati con le istituzioni pubbliche locali;*
 - 2. *alla verifica della conformità alle norme in materia di protezione ambientale e di prevenzione dai rischi connessi con l'esercizio di attività produttive e con tutti i fattori di inquinamento chimico, fisico e biologico in ogni matrice ambientale;*
 - 3. *all'esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla normativa nazionale e regionale;*
 - 4. *agli interventi per la soluzione delle emergenze ambientali, in concorso con le istituzioni preposte."*

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Area dirigenziale delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16 Luglio 2024;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il C.C.N.L. 17/12/2020 relativo all'area della Dirigenza Funzioni Locali – sezione Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);

**IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

È indetta, in esecuzione del P.T.F.P. 2024 – 2026 approvato con D.D.G. N. 61/2024, una selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di Dirigente (ruolo tecnico) del C.C.N.L. Area Funzioni Locali, da assegnare alla Direzione Scientifica dell’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

<u>Parità di genere</u>
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
<u>Equilibrio di genere</u>
Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2023 è la seguente: 5 uomini e 8 donne per un totale di 13 unità e, quindi, con un indice percentuale di 38,46 % Uomini e 61,54 % Donne. Dato che il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

ARTICOLO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16 Luglio 2024.
2. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a tempo pieno e indeterminato ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro o incarico, sia pubblico che privato, anche di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
3. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali
4. Nei confronti del dirigente neo assunto il conferimento dell’incarico dirigenziale potrà essere disposto solamente decorso il periodo di prova, mediante atto scritto e motivato e ad integrazione del contratto

individuale di lavoro, previo espletamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dalle disposizioni aziendali. Solo a seguito del conferimento dell'incarico dirigenziale al dirigente sarà corrisposta la retribuzione di posizione secondo quanto previsto dal C.C.N.L. Area Funzioni Locali del 16/07/2024 e nel valore definito dagli accordi aziendali in relazione all'incarico conferito.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di esonero dal periodo di prova previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, come riportato nel "*Documento di Valutazione dei Rischi*", che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva finalizzata alla assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di Dirigente (ruolo tecnico) del C.C.N.L. Area Funzioni Locali, da assegnare alla Direzione Scientifica dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, dei seguenti requisiti specifici:

a) Possesso di Laurea Magistrale o di Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o di Laurea Specialistica. Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari. Per eventuali informazioni a riguardo, si rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio>

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

b) Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni, per un periodo pari ad almeno cinque anni, svolti in uno dei profili professionali del ruolo sanitario, del ruolo tecnico o del ruolo professionale dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 – ex categoria D e/o DS o

equiparati – in ambiti, discipline o attività attinenti ai compiti istituzionali di ARPA Puglia, per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/laurea magistrale/laurea specialistica.

Possono, altresì, presentare la domanda di partecipazione:

- I soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per un periodo non inferiore a cinque anni, **operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti ai compiti istituzionali di ARPA Puglia**, con mansioni di natura tecnico-ambientale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea/laurea magistrale/laurea specialistica;
- Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 165/01, la partecipazione è, altresì, consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo medesimo.

I requisiti specifici richiesti per la partecipazione al concorso non sono considerati ai fini della valutazione dei titoli.

2. I titoli di studio devono essere stati conseguiti presso Università della Repubblica Italiana o presso Istituti di istruzione universitaria equiparati. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero la dichiarazione dell'avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (sito web: <https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).

3. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 **sono ammessi a partecipare con riserva**. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, **che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.**

4. Nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

6. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 3 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per

via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni quindici** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate **entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione**. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relative alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga

del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si precisa che ARPA Puglia si impegna ad esaminare e a riscontrare le eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi al presente bando sino alle ore 12:00 del quarto giorno lavorativo prima della data di scadenza della presentazione della domanda all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it. Le richieste che perverranno dopo l'ora e la data indicate e/o a indirizzo email diverso da quello sopra riportato non saranno riscontrate.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I files dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO CASO LA DOCUMENTAZIONE POTRÀ ESSERE INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame

obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I files dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire le prove scritte con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

6. Il candidato con stato di invalidità uguale o superiore all'80% deve dichiararlo nella domanda di partecipazione ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva. Si precisa che, ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, **lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% deve permanere al momento dell'espletamento della prova preselettiva.**

7. La dichiarazione rese ai sensi del comma 6 dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege n. 104/1992, che il candidato dovrà documentare e inviare congiuntamente alla stessa dichiarazione all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dell'ARPA Puglia.

8. La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all'atto dell'espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a revisione o verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell'espletamento delle prove.

9. Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale richiesta – della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ARPA Puglia di fornire l'assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il/la candidato/a sarà escluso/a dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o di allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici – devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

ARTICOLO 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione al presente concorso.

2. I candidati devono:

a. Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

b. Dichiarare di essere in possesso di eventuali titoli di riserva nonché di titoli di preferenza. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

c. Dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

d. Dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

3. La partecipazione alla presente selezione pubblica implica:

a) Di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

b) di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

c) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal presente bando devono dichiarare l'equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero dichiarare l'avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

5. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

7. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

8. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa dei dati cui si fa espresso riferimento.

9. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione. Inoltre, **entro il termine di scadenza previsto dal bando**, le stesse, sempre a pena di mancata valutazione, dovranno essere presentate, unitamente ad apposito elenco datato e firmato e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con una delle seguenti modalità:

A) a mezzo pec all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it entro il termine di scadenza previsto dal bando di concorso, indicando nell'oggetto:

"CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE RUOLO TECNICO, COGNOME E NOME TRASMISSIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE;

B) ovvero a mezzo raccomandata A/R, in plico chiuso e sigillato, all'indirizzo ARPA Puglia Servizio Gestione Risorse Umane Corso Trieste 27 70126 Bari con l'indicazione "CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE RUOLO TECNICO, COGNOME E NOME TRASMISSIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE";

C) ovvero essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'ARPA Puglia sito in Corso Trieste 27 70126 Bari, da lunedì al venerdì alle ore 13.00 in plico chiuso e sigillato con l'indicazione "CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE RUOLO TECNICO, COGNOME E NOME TRASMISSIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE".

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI E MOTIVI DI NON AMMISSIONE.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituiscono, in ogni modo, motivi di non ammissione:

- a) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla procedura diverse dall'unica modalità prevista dal bando;
- b) La mancanza dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione al presente bando;
- c) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

6. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 10 - INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non fosse indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l'interessato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovasse la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della selezione pubblica di che trattasi, nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, sarà composta da tre componenti e sarà assistita da un/una dipendente dell'ARPA

Puglia che fungerà da segretario/a verbalizzante. Un/una componente ricoprirà il ruolo di Presidente.

2. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione o tra Dirigenti/personale di comparto di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'Agenzia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti, interni o esterni all'Agenzia, per la valutazione, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e di informatica (intesa esclusivamente come idoneità e, quindi, non concorrente al voto finale) nonché della competenze attitudinali "motivazione al ruolo nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali".

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. I componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

9. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso.

10. Nella composizione della commissione esaminatrice si terrà conto delle previsioni in materia di parità di genere di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

ARTICOLO 12 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

4. La suddetta prova si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

5. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i

candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici – devono presentare esplicita richiesta – **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA** - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 13 – PROVE D' ESAME

1. Le prove d'esame saranno determinate sulla base della tipologia delle attività tecniche svolte all'interno dell'Agenzia da parte del Dirigente da reclutare e anche nelle attività tecniche in campo ambientale afferenti i Laboratori dell'Agenzia.

2. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente (RUOLO TECNICO) sono le seguenti:

a) **PROVA SCRITTA**, consistente nella soluzione di due quesiti a risposta aperta sui seguenti argomenti:

- Legge 28 giugno 2016, n.132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale"
- Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n.7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- Principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008);

- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- Disciplina sulla bonifica dei siti inquinati (contenuta nel Titolo V, parte quarta, del Decreto legislativo 152/2006, c.d. Codice dell'Ambiente)
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."
- Principi generali relativi alla certificazione secondo la ISO 9001:2015;
- Autorizzazioni ambientali: AUA ed AIA (DPR n. 59/2013; D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.),
- Autorizzazione unica energetica (D. Lgs. n. 387/2003 s.m.i.), autorizzazione unica rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- Principi di valutazione di impatto ambientale (D. Lgs. n.152/2006 e L.R. n.4/2018);
- Tecniche di indagine e metodologie di campionamento per la caratterizzazione di una contaminazione ambientale;
- Gestione rifiuti (Parte IV D. Lgs.152/2006)
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 s.m.i.);
- Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (L. n. 68/2015)
- Diritto penale limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione
- Legislazione in materia in inquinamento elettromagnetico - Legislazione di settore in merito alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La suddetta prova si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile;

a) PROVA TEORICO PRATICA, volta ad accertare la capacità e l'attitudine alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni e le competenze proprie delle posizioni dirigenziali, anche con riferimento alle tecniche di gestione e manageriali e può consistere nella redazione di un elaborato tecnico di carattere applicativo, sulle stesse materie della prova scritta.

Anche tale prova si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura altresì che il documento salvato dal candidato non sia modificabile;

c) PROVA ORALE, diretta ad approfondire le esperienze e le conoscenze tecniche, le capacità organizzative e le competenze attitudinali, nonché le motivazioni al ruolo e l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, sarà finalizzata a valutare la qualità e la completezza delle conoscenze, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza e l'appropriatezza di esposizione, la logica di correlazione tra gli argomenti e la capacità di sintesi sulle materie oggetto della prova scritta. La prova orale prevede la valutazione, nell'ambito del punteggio complessivo attribuito, delle capacità e abilità manageriali, attraverso l'esame dei seguenti aspetti:

Orientamento al risultato;

Problem solving;

Flessibilità e adattabilità;

Gestione dello stress;

Gestione dei conflitti;

Guida delle persone;

Pensiero sistemico.

In sede di prova orale si procederà, infine, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001, all'accertamento, finalizzato alla sola verifica dell'idoneità, senza attribuzione di punteggio, della conoscenza della lingua

inglese e della conoscenza ed appropriatezza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, la Commissione procederà, nel corso della prova orale, ad accertare che gli stessi abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova teorico-pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 18/25. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 11/15.

4. Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

5. Gli esiti della prova orale saranno pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento della prova orale, la commissione effettuerà la valutazione dei titoli che si concluderà entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione provvederà a pubblicarla contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPa e nel proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

1. Il diario delle prove d'esame, scritta, teorico-pratica e orale, la cui ammissione è subordinata al superamento, rispettivamente, dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta e della prova pratica, nonché la sede di espletamento delle stesse saranno resi noti ai candidati mediante avvisi pubblicati sul portale InPa, nonché nella sezione concorsi del sito internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta, 15 giorni dall'inizio della prova teorico-pratica e 20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Resta fermo quanto previsto in tal senso per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12.

2. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in originale in corso di validità. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e agli orari stabiliti.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio.

Il/la candidato/a che non si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato/a rinunciatario/a, fatto salvo quanto esposto al successivo comma.

4. Per le candidate che alla data di effettuazione della prova risultino in stato di gravidanza e/o allattamento saranno predisposte apposite misure, come di seguito riportato:

a) sarà garantita la disponibilità di appositi spazi in prossimità dell'aula dove si svolgerà la prova concorsuale. Fermo restando che è auspicabile che le operazioni di allattamento avvengano subito prima o subito dopo l'effettuazione della prova, qualora ciò non sia possibile la candidata che ne abbia necessità potrà accedere a detti spazi dall'aula concorsuale dopo aver depositato la documentazione attinente il proprio elaborato al tavolo della commissione e accompagnata da una degli addetti di supporto e con l'assistenza di un accompagnatore opportunamente identificato, il cui nominativo dovrà essere indicato prima della prova alla Commissione di Concorso. Il tempo di assenza dall'aula dovrà essere minimo per l'espletamento dell'allattamento e il tempo di assenza dalla prova sarà conteggiato quale tempo aggiuntivo;

b) Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. *“Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone...”*. Al fine di garantire il principio del *favor participationis* e allo stesso tempo il rispetto dell'anonimato delle prove, sarà consentito lo svolgimento delle stesse con modalità asincrona, in presenza di un numero di candidate che richiedano di accedere a tale modalità, superiore a 1.

Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici – devono presentare esplicita richiesta, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione rilasciata da un medico del S.S.N.. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e verrà comunicata all'interessata a mezzo PEC sino a 2 giorni prima della prova.

4. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.

5. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli, come di seguito ripartiti:

- TITOLI DI CARRIERA: MAX 14 PUNTI;
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 6 PUNTI;
- PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4 PUNTI;
- ALTRI TITOLI: MAX. 6 PUNTI.

b) 70 punti per le prove d'esame come di seguito ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 25 punti per la prova teorico-pratica;
- 15 punti per il colloquio.

3. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso successivamente all'espletamento della prova orale e la stessa si concluderà entro trenta giorni dall'ultima sessione delle anzidette prove.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

4. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

5. L'ARPA Puglia si avvarrà del portale inPa per l'inserimento delle domande. **È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando.**

6. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nella prova teorico-pratica e nella prova orale.

ARTICOLO 16 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.

5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza

di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

6. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, nei quindici giorni successivi alla conclusione di quest'ultima formulerà la graduatoria finale che l'Amministrazione procedente provvederà a pubblicare contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPa e nel proprio sito istituzionale.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in una delle prove di esame. RESTANO RIMESSE ALL'ARPA PUGLIA LE VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DAI CANDIDATI COLLOCATI IN GRADUATORIA.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

4. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice e a nominare il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale sotto condizione di cui al successivo comma.

5. La graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice potrà essere modificata all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

6. La graduatoria approvata dal Direttore Generale sarà pubblicata sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it>. La graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul sito internet dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

7. La graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione.

8. A conclusione degli accertamenti di cui sopra, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione del candidato dichiarato vincitore. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà ad anticipare la sottoscrizione del contratto con la corrispondente presa di servizio rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici.

9. L'eventuale accertamento, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

10. La graduatoria potrà essere utilizzata in favore degli idonei non vincitori per la copertura di altri posti previsti o da prevedersi nell'ambito del fabbisogno.

ARTICOLO 18 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il candidato dichiarato vincitore o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. Il vincitore del concorso e/o l'idoneo in caso di scorrimento della graduatoria verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro.

3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso o l'idoneo in caso di scorrimento della graduatoria sarà invitato,

a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro e **sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione**. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.

4. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.

5. **Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.**

6. **Il candidato che non si presentasse o che rifiutasse di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.**

7. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

8. Il candidato dichiarato vincitore – e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria – sarà assunto in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Non possono essere fatti valere precedenti periodi di lavoro a tempo determinato al fine dell'esonero dal periodo di prova.

9. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

10. **Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.** Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

11. Il vincitore o l'idoneo, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato

12. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

13. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.

14. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, il vincitore della presente procedura - o gli idonei che, comunque, verranno assunti – dovrà permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/ cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici

obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si riporta quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane. P.E.C.:

concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 21 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 22 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente

contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:

A) modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva dandone comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa";

B) non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

6. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 24 – PUBBLICITA'

1. Il presente Bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione "Avvisi") e sul Portale Unico di Reclutamento InPa nella sezione Bandi e Avvisi.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI DIRIGENTE (RUOLO TECNICO) DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI.

ALLEGATO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 6 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ovvero in altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001:

- 1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore o in funzioni apicali di natura direttiva: punti 0,75 per anno;
- 2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 (Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero). Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le



procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi innanzi indicati.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire

Voto del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione attribuito nel seguente modo;
A. Da 100 a 105: punti 0,50
B. Da 106 a 110: punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
Laurea V.O. o a ciclo unico anche se fatta valere come titolo di accesso ulteriore 0,50 punti
Ulteriore laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale non a ciclo unico che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U.: punti 0,50
Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U.: punti 0,75
Dottorato di ricerca: punti 2,00
Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 0,25

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

1)	Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00
2)	Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50
3)	Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50
4)	Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35
5)	Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
6)	Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50
7)	Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

<ul style="list-style-type: none"> attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,50 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 0,50 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi



<p>continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.</p>
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero- professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,30 per certificazione [max n. 1 certificazione per le conoscenze linguistiche; max n. 1 certificazione per le conoscenze informatiche]
<ul style="list-style-type: none"> Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,30 a corso
<p>Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,20 a corso</p>
<p>Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,10 a corso;</p>
<ul style="list-style-type: none"> Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,20 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
<ul style="list-style-type: none"> tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)



BRUNO VITO
11.10.2024
10:08:52
GMT+02:00